

TRIBUNALE DI PALERMO
QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE

vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata, in data 28 settembre 2022, da Di Paola Vincenzo (DPLVCN62A18G273Y), nato a Palermo il 18.01.1962 e Di Paola Salvatore (DPLSVT88H12G273S) nato a Palermo il 12/06/1988, entrambi rappresentato dall'avv. Ettore Volpe;

visto il provvedimento di delega emesso dal Presidente di questa Sezione in data 28.8.2022;

ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, posto che il centro degli interessi principali dei debitori - da presumersi coincidente con la residenza - si trova a Palermo;

rilevato che è stata allegata tutta la documentazione prescritta dall'art. 67, comma 2, CCII;

letta la relazione del professionista nominato con funzioni di OCC dal Presidente di questa Sezione - nel vigore della precedente disciplina - avv. Maria Grazia Valentina Busardò, contenente le indicazioni e i giudizi di cui all'art. 68, commi 2 e 3, CCII nonché l'attestazione prevista dall'art. 67, comma 2, CCII;

considerato che appaiono dimostrati sia la qualifica di consumatori sia lo stato di sovraindebitamento dei proponenti;

osservato che, allo stato, non si ravvisa la sussistenza di condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69, comma 1, CCII;

dato atto che, in seno al ricorso introduttivo, è stata indicata l'attuale pendenza della procedura esecutiva mobiliare presso terzi di cui al n. R.G. Es. 2054/2022 con riferimento alla quale è stata chiesta la sospensione *ex art. 70*, comma 4, CCII;

ritenuta l'opportunità, a mente della disposizione appena citata, di disporre il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei debitori nonché il divieto per questi ultimi di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

visto l'art. 70 CCII;

DISPONE

che la proposta e il presente decreto (eliminati i dati sensibili) siano pubblicati, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, sul sito www.tribunale.palermo.it;

DISPONE

che, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente decreto, il professionista comunichi la proposta e il decreto medesimo a tutti i creditori;

DISPONE

che i creditori, ricevuta la predetta comunicazione, comunichino al professionista il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con avvertimento che, in mancanza, le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria;

AVVISA

i creditori che, nei venti giorni successivi alla citata comunicazione, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;

DISPONE

La sospensione, sino all'esito del presente procedimento, della procedura esecutiva mobiliare presso terzi di cui al n. R.G. Es. 2054/2022 pendente dinanzi al Tribunale di Palermo;

DISPONE

il divieto di azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dei consumatori nonché il divieto per i debitori di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati da questo giudice;

DISPONE

che, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per le osservazioni dei creditori, il professionista – sentiti i debitori – riferisca a questo giudice, proponendo le eventuali modifiche al piano che ritenga necessarie.

Si comunichi ai proponenti e al professionista nominato con funzioni di OCC, avv. Maria Grazia Valentina Busardò, a cura della Cancelleria.

Palermo, 6 ottobre 2022

IL GIUDICE
Floriana Lupo

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Floriana Lupo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n.

193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.

TRIBUNALE DI PALERMO

QUARTA SEZIONE CIVILE - FALLIMENTARE

IL GIUDICE

Letta l'istanza per l'integrazione del decreto emesso da questo Giudice ai sensi dell'art. 70 CCII, depositata in data odierna dall'avv. Mariagrazia Valentina Busardò, professionista nominato con funzioni di OCC nel procedimento volto all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII, depositato da Vincenzo e Salvatore Di Paola;

considerato, in particolare, che l'avv. Busardò n.q. premesso che, con decreto del 6.10.2022 (notificato dalla cancelleria il 7 ottobre 2022), il Tribunale di Palermo - Sezione Quarta Civile e Fallimentare, in persona del Giudice Delegato Dott.ssa Floriana Lupo, *"vista la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 66 (Procedure familiari) e 67 e ss. CCII depositata, in data 28 settembre 2022, da Di Paola Vincenzo (DPLVCN62A18G273Y), nato a Palermo il 18.01.1962 e Di Paola Salvatore (DPLSVT88H12G273S) nato a Palermo il 12/06/1988, entrambi rappresentati dall'avv. Ettore Volpe"*, ha disposto, a cura del professionista nominato con funzioni di OCC, la pubblicazione della proposta medesima e del citato decreto (eliminati i dati sensibili) sul sito www.tribunale.palermo.it, nonché, entro trenta giorni dalla notificazione del decreto, la comunicazione a tutti i creditori; che, che, per mero errore materiale, il decreto sopra richiamato non riporta l'indicazione del numero di ruolo del procedimento (n. 21-1/2022); che, inoltre, per problemi tecnici confermati dalla cancelleria di riferimento, non è possibile accedere al fascicolo telematico della procedura in epigrafe per estrarre la copia munita della sottoscrizione digitale del Giudice Delegato; tanto premesso ha chiesto di **"Integrare** il decreto di cui all'art. 70 CCII del 6 ottobre 2022 con l'inserimento del numero di ruolo 21-1/2022 del procedimento di ristrutturazione dei debiti del consumatore promosso dai signori Vincenzo e Salvatore Di Paola, **autorizzando** la scrivente a pubblicare sul sito del Tribunale ed a comunicare ai creditori la copia del provvedimento (munita della sola indicazione del Giudice emittente ma non anche della relativa sottoscrizione digitale) che, in seguito alla richiesta integrazione, sarà oggetto di notificazione da parte della cancelleria";

ritenuta la necessità, alla luce di quanto rappresentato e chiesto dall'avv. Busardò n.q., di provvedere all'integrazione del decreto emesso da questo Giudice il 6 ottobre u.s.

P.Q.M.

DISPONE integrarsi il decreto ex art. 70 CCII del 6 ottobre 2022 con l'indicazione del numero di ruolo 21-1/2022.

AUTORIZZA l'avv. Busardò n.q. a pubblicare sul sito del Tribunale ed a comunicare ai creditori la copia del decreto ex art. 70 CCII del 6.10.2022 e del presente provvedimento (munita della sola indicazione del Giudice emittente ma non anche della relativa sottoscrizione digitale).

MANDA alla Cancelleria di effettuare le dovute annotazioni, in calce al decreto del 6 ottobre 2022.

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.



STUDIO LEGALE

AVV. ETTORE VOLPE - AVV. VINCENZO MARTE - AVV. PIERLUIGI FAUZIA

VIA A. PASCULLI, 12 - 90138 PALERMO

TEL./FAX 091.651.64.44

TRIBUNALE DI PALERMO

PROPOSTA DI PIANO FAMILIARE DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

Dei Sigg. **Di Paola Vincenzo (DPLVCN62A18G273Y)**, nato a Palermo il 18.01.1962, ed ivi residente in Via F. Di Giovanni n. 81, e **Di Paola Salvatore (DPLSVT88H12G273S)** nato a Palermo il 12/06/1988 ed ivi residente in Via Filippo Di Giovanni n. 81, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Ettore Volpe (VLPTTR84C23G273G), ed elettivamente domiciliati presso lo studio sito in Palermo, Via A. Pasculli n.12, giusta procura rilasciata su foglio separato e da considerarsi apposta in calce al presente atto (Pec: ettorevolpe@pec.it; fax: 091.6811188)

PREMESSO

- Che il Sig. Di Paola Vincenzo versa in condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012 oggi trasfusi nel Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.
- Che, per tale ragione, presentava all'intestato Tribunale istanza di nomina del Professionista con i compiti di O.C.C. al fine di essere coadiuvati nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi l'Avv. Maria Grazia Valentina Busardò.
- Che, parimenti, il Sig. Di Paola Salvatore, figlio convivente del Sig. Di Paola Vincenzo, versa in condizione di sovraindebitamento incolpevole a fronte della quale, ricorrendone le condizioni, intende avvalersi degli strumenti di tutela all'uopo predisposti dalla l. 3/2012 oggi trasfusi nel Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza.



- Che, per tale ragione, anch'egli presentava all'istesso Tribunale istanza di nomina del Professionista con i compiti di O.C.C. al fine di essere coadiuvati nella formulazione della proposta di composizione della crisi.
- Che veniva pertanto nominato gestore della crisi l'Avv. Maria Grazia Valentina Busardò.
- Instaurato un proficuo confronto e colte le osservazioni del Professionista nominato, si ritiene dunque di poter formulare la seguente proposta di piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

I. Sui requisiti di ammissibilità

In via preliminare si evidenzia la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura, quali previsti dall'art 66 e s.s. del Codice della Crisi e dell'Insolvenza, ed in particolare, i proponenti:

- a)** come si avrà modo di esporre, versano in stato di sovraindebitamento inteso quale *“stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*; per stato di crisi si intende *“lo stato di squilibrio economico-finanziario che rende probabile l'insolvenza del debitore”* e per *“insolvenza”* si intende *“lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”* (Cfr. a tal proposito *infra* l'esposizione delle condizioni patrimoniali, reddituali e debitorie);
- b)** sono qualificabili come *“consumatori”* ai sensi dell'art. 2 lett. e) del codice della crisi;
- c)** non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda;
- d)** non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- e)** non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;
- f)** la proposta è corredata dell'elenco e della documentazione di cui all'art. 67 Codice della Crisi;



g) Ricorrono le condizioni previste ex **art. 66 codice della crisi**, secondo cui *“i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune”*.

II. Dati personali e cause del sovraindebitamento

Il nucleo familiare dei proponenti è composto oggi, oltre che dagli stessi, dalla Sig.ra [REDACTED] (rispettivamente coniuge e madre degli istanti) e dal Sig. [REDACTED] di 25 anni (rispettivamente figlio e fratello degli istanti).

Il sig. Di Paola Vincenzo, sin dal 1986 ha sempre lavorato nel settore della rappresentanza commerciale (come attestato dalle dichiarazioni estratte dal cassetto fiscale).

In particolare, dal 01.12.2012 sino al 12.10.2015 egli prestava la propria attività in favore della Kramp Srl, che tuttavia in tale anno interrompeva il rapporto lavorativo. Dopo il licenziamento il sig. Di Paola si attivava immediatamente per la ricerca di nuova posizione lavorativa, sicché a far data dal settembre 2016, egli lavora quale responsabile commerciale per il sud Italia alle dipendenze della società Granit Parts Srl.

Tuttavia, come ben si evince dalle dichiarazioni reddituali in atti, tra il 2015 ed il 2016 il reddito dell'istante subiva una forte contrazione pari ad oltre il 46%, riconducibile in primo luogo al licenziamento già rappresentato. Infatti, in detto periodo il Sig. Di Paola restava per circa nove mesi senza alcuna occupazione ed è in tale contesto che si palesarono le gravi difficoltà per lui e per tutta la famiglia nell'adempimento delle obbligazioni assunte, ed in particolare nell'affrontare con regolarità il pagamento dei ratei del mutuo contratto per l'acquisto della casa di abitazione.

Il licenziamento e le connesse difficoltà economiche erano ancor più aggravate dalle spese che il ricorrente aveva dovuto affrontare nel 2014 per aiutare il figlio [REDACTED] nell'avviamento di attività commerciale nel campo della ristorazione (paninetteria). Detta attività, nonostante gli sforzi profusi dal figlio, nel 2015 era tuttavia costretta alla chiusura.

Sempre nello stesso periodo, la dipartita del padre dell'istante Di Paola Vincenzo, che nei momenti di difficoltà aveva fornito un supporto economico,



determinava un ulteriore elemento di disequilibrio nella stabilità economica dell'intera famiglia.

Si osserva che anche il Sig. Di Paola Salvatore dal 2009 ha esercitato attività quale rappresentante di commercio, condizione che gli permetteva una certa autonomia economica oltre a consentirgli di contribuire al pagamento delle rate del mutuo, rispetto al quale è coobbligato in quanto intestatario della nuda proprietà sull'immobile, e del finanziamento contratto con Santander, rispetto al quale è coobbligato con il padre. Tuttavia, a causa della perdurante crisi che aveva investito il settore, nel 2016 il Sig. Di Paola si trovava costretto a cessare la propria attività accedendo a lavori non stabili con diversi datori di lavoro che facevano ulteriormente venire meno la certezza nella possibilità di far fronte ai pagamenti. Rispetto a tale attività autonoma, poi cessata, può osservarsi che dopo una partenza tutto sommato positiva con volumi d'affari di circa 12.500,00 annui (v. anno 2009), il trend successivo registrava una decrescita terminata con la cessazione dell'attività.

Di fatto, dal 2016, il sig. Di Paola Vincenzo si trovava ad essere l'unico percettore di reddito del nucleo familiare, reddito peraltro ridotto negli anni come sopra rappresentato, dovendo sostenere il carico economico di tutti i componenti del proprio nucleo familiare.

Orbene, esaminando i rapporti contratti dai proponenti emergerà che tutti sono stati stipulati prima dei fattori di crisi sopra riassunti e che risalgono pertanto a periodi in cui la retribuzione media in rapporto con le spese a carico, restituiva la ragionevole contezza di poter affrontare con regolarità le obbligazioni sottoscritte con gli intermediari finanziari, come di fatto effettivamente avveniva.

III. Dettaglio esposizioni debitorie (elenco creditori)

A) Le obbligazioni oggi pendenti a carico del Sig. Vincenzo Di Paola sono le seguenti:

Il debito residuo totale accertato è pari ad euro 357.644,05 e pesa mensilmente con una rata media pari a euro 2.020,10.

Di seguito l'elenco dei creditori:



1) In data 10.02.2010 il Sig. Di Paola stipulava atto di mutuo ipotecario con Banca Nuova s.p.a. per un valore di euro 240.000,00 destinato all'acquisto della casa di abitazione del nucleo familiare, che prevedeva il pagamento di n. 300 rate mensili dal valore iniziale di euro 1.125,66. L'immobile era acquistato dall'istante nella qualità di usufruttuario mentre il figlio Di Paola Salvatore, a tale data percettore di redditi propri, acquisiva la nuda proprietà. I Sigg. Di Paola Vincenzo e Di Paola Salvatore concedevano dunque ipoteca rispettivamente per la nuda proprietà l'uno e per l'usufrutto l'altro. Il mutuo ha registrato pagamenti regolari sino al mese di ottobre del 2015 quando il ricorrente a seguito della perdita del lavoro per licenziamento, ed essendo contestualmente venuto meno ogni apporto economico dei figli che anzi tornavano a suo totale carico, non riusciva più a pagare le rate mensili. Nonostante la concessione da parte della Banca di una sospensione della rata per 12 mesi, i concomitanti fattori di aggravio di spesa e di decremento reddituale (a carico dell'istante, del cointestatario e del nucleo familiare integralmente inteso), alla ripresa del mutuo non consentivano al Sig. Di Paola di pagare regolarmente i ratei. La Banca respingeva poi inopinatamente le reiterate richieste di rimodulazione della rata e di conseguenza intimava la decadenza dal beneficio del termine. In data 03.10\2019, la Società per la Gestione di Attività SPA, che agisce per conto del Patrimonio Destinato denominato "Gruppo di Vicenza" notificava atto di pignoramento immobiliare con richiesta del pagamento del debito residuo pari ad euro 228.973,50. A seguito di intervenuta precisazione del credito da parte della Amco-Asset Management Company Spa il debito residuo ammonta ad euro 242.717,56 di cui euro 228.973,50 in sorte debito capitale ed euro 13.744,06 a titolo di interessi di mora maturati. La procedura è oggi pendente al n. Rg 466/2019 presso il Tribunale di Palermo;

2) Apertura di credito in conto corrente accordata da Banca Nuova il 24.05.1996, rapporto che dal marzo 2017 risulta in sofferenza per un importo di euro 20.044,00, come emerge dalle segnalazioni riportate in Crif. Ad oggi il credito dovrebbe essere passato alla gestione di Intesa San Paolo s.p.a. che in seguito alle note vicende che hanno portato alla chiusura di Banca Nuova è prevalentemente subentrata nei rapporti della stessa;

3) Prestito personale contratto il 16.02.2010 con Linea Compass del valore originario di euro 44.879,50. Il credito risulta ceduto a Banca Ifis s.p.a. e la stessa ha promosso un decreto ingiuntivo per euro 29.677,97 che il ricorrente



ha opposto. Il giudizio di opposizione era deciso con sentenza n.3817/2020 del 25.03.2020 che non accoglieva le domande di parte opponente. Il credito residuo risultante dalla suddetta sentenza è pari ad euro 32.742,12, di cui euro 28.972,38 per sorte, euro 705,59 per interessi di mora ed euro 3.064,15 per spese legali.

L'accesso al credito si rendeva necessario per interventi di manutenzione all'abitazione principale nello stesso periodo acquistata e che risultavano indefettibili per rendere la casa utilmente fruibile. In forza del titolo e di successivo atto di precetto per euro 48.970,86 la creditrice ha notificato al Sig. Di Paola atto di pignoramento mobiliare presso terzi oggi iscritto a ruolo apresso il Tribunale di Palermo al n. RG 2054/2022, Giudice dell'Esecuzione Dott.ssa Monfredi. Dal mese di giugno 2022 il datore di lavoro provvedeva a liquidare mensilmente la quota del quinto dello stipendio nella misura media di euro 397,00 in favore di IFIS NPL Investing s.p.a.

4) Carta di credito revolving n. 46144 rilasciata da Compass s.p.a. Il credito è stato ceduto a Itacapital che ha affidato alla società Kruk il recupero per un valore di euro 4.769,59 come da estratto conto prodotto dalla stessa società.

5) Carta di credito revolving n. 0231 0001 0549 rilasciata da Compass s.p.a.

Il credito è stato ceduto a Itacapital che ha affidato alla società Kruk il recupero per un valore di euro 4.918,26 come da estratto conto prodotto dalla stessa società.

Da precisazioni del credito rese all' OCC dalla creditrice la somma complessivamente dovuta per le due posizioni ascritte a Itacapital (nn. 5-6-) è pari ad euro 9.682,85;

6) Importi iscritti a ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro 28.780,09. Il dato è aggiornato alla data del 23 Agosto 2022 come da estratto conto carichi iscritti a ruolo visibile mediante accesso a mezzo SPID del contribuente;

7) Debito nei confronti di IFIS Npl Investing S.p.A. (già Ifis Npl S.p.A) relativo ad un contratto di carta di credito revolving n. 6100127126 , sottoscritto in data 12.05.2012 con la società Consel, gruppo Banca Sella, e ceduto in data 02/12/2015 dalla SELLA PERSONAL CREDIT. Il valore del debito residuo è di



euro 4.284,10 come risulta dalla precisazione del credito resa dalla creditrice all'OCC. Si precisa tuttavia che a seguito di procedura esecutiva promossa dalla creditrice con procedimento R.G. 1047/2020 il debitore ha subito il pignoramento nella misura di un quinto dei propri emolumenti e con decreto di assegnazione il Giudice dell'esecuzione ha assegnato alla creditrice la complessiva somma di euro 5.162,74 di cui euro 4.284,10 per credito di cui al precetto ed euro 878,64 per spese di esecuzione liquidate. Dal mese di luglio 2021 pertanto il debitore ha visto pignorato la propria busta paga per un importo di euro 372,80. Nel mese di maggio 2022 il debito veniva estinto avendo il datore di lavoro interamente liquidato alla creditrice l'importo pignorato.

8) Debito nei confronti di IFIS Npl Investing S.p.A. (già Ifis Npl S.p.A) relativo ad un contratto di carta di finanziamento n. 46097820, ceduto in data 22/12/2015 dalla SUNRISE S.R.L. che aveva acquisito il credito precedentemente da Agos Ducato. Trattasi di contratto di finanziamento stipulato in data 05.06.2012 dal valore originario di euro 3.000,00 Il valore del debito residuo come risulta dalla precisazione del credito resa dalla creditrice all'OCC è di euro 901,12.

9) A seguito del mancato pagamento delle spese ed oneri condominiali l'amministrazione del condominio di via Filippo Di Giovanni ha incoato innanzi al Giudice di Pace di Palermo ricorso - r.g.n. 11495/2020 -, in data 25.11.2020, in forza del quale ha ottenuto decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - n. 4270/2020 - per il recupero di oneri condominiali non versati dal sig. Di Paola Vincenzo per complessivi euro 2.768,73. In forza dei pagamenti sino ad oggi regolarmente corrisposti il debito si attesta in euro 2.079,30.

La posizione debitoria è stata definita transattivamente fra le parti con previsione di pagamento di ratei mensili da euro 150,00 sino al raggiungimento della superiore somma di euro 4.000,00. Dalle risultanze di ulteriore precisazione del credito da parte del condominio le somme dovute ammontano ad oggi ad euro 4.469,23. Si precisa che a seguito di nuova rendicontazione inviata al debitore la posizione debitoria al 30.08.2022 è di euro 4.367,23.



TABELLA DEBITI DI PAOLA VINCENZO

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	10/02/2010	1156716395660	1 - Società per la Gestione di Attività S.p.A	240.000,00	1.125,66	242.717,56	Privilegiato_im mobiliare
Apertura di credito in c/c	24/05/1996		2 - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Nuova)			20.044,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	16/02/2010	8080713	3 - Ifis NPL Investing s.p.a./Linea Compass	44.879,50	592,84	48.970,86	Chirografario
Carta di credito - tutte		0231 0001 0549	5 - Itacapital		75,80	4.764,59	Chirografario
Carta di credito - tutte		0311 8004 2289	5 - Itacapital		75,80	4.918,26	Chirografario
Tributi			4 - AdE Riscossione			28.780,09	Privilegiato_mo biliare
Debiti commerciali - Fornitori			6 - Condominio via Filippo di Giovanni		150,00	4.367,23	Chirografario
Carta di credito - tutte		46097820	7 - Ifis Npl Investing SpA /Agos	3.000,00		901,12	Chirografario
Carta di credito - tutte			7 - Ifis Npl Investing SpA /Consel			2.180,34	Chirografario

B) Il debito residuo totale accertato a carico del Sig. Di Paola Salvatore è pari a 325.211,42. Il debito al netto delle cointestazioni con il padre è pari ad euro 35.350,89

Di seguito l'elenco dei creditori:

1) Debito nei confronti della AMCO Asset Management s.p.a., in ragione dell'atto di mutuo ipotecario contratto con Banca Nuova s.p.a. e cointestato al padre (v. supra). La società AMCO Asset Management s.p.a., subentrata nella posizione, nell'ambito degli accertamenti effettuati per la procedura in corso del Sig. Di Paola Vincenzo ha precisato la propria posizione creditoria in euro 242.717,56.

2) Apertura di credito in conto corrente accordata da Banca Popolare di Vicenza, che oggi risulta anch'essa (cfr. Banca d'Italia) intestata ad



AMCO Asset Management s.p.a. e che restituisce un'esposizione pari ad euro 7.641,00;

3) Prestito personale contratto il 16.02.2010 con Linea Compass del valore originario di euro 44.879,50. Il credito risulta ceduto a Banca Ifis e la stessa ha promosso un decreto ingiuntivo per euro 29.677,97 che il ricorrente ha opposto. Il giudizio di opposizione era deciso con sentenza n.3817/2020 del 25.03.2020 che non accoglieva le domande di parte opponente. Il credito residuo risultante dalla suddetta sentenza è pari ad euro 32.742,12, di cui euro 28.972,38 per sorte, euro 705,59 per interessi di mora ed euro 3.064,15 per spese legali..

4) Importi iscritti a ruolo presso Agenzia delle Entrate Riscossione per complessivi euro 25.882,00 dato aggiornato al 23 settembre mediante accesso al portale con SPID del contribuente.

TABELLA DEBITI DI PAOLA SALVATORE

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	10/02/2010	1156716395660	1 - Società per la Gestione di Attività S.p.A	240.000,00	1.125,66	242.717,56	Privilegiato_im mobiliare
Apertura di credito in c/c	24/05/1996		2 - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Nuova)			7.641,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	16/02/2010	8080713	3 - Ifis NPL Investing s.p.a.	44.879,50	592,84	48.970,86	Chirografario
Importi iscritti a ruolo			AdE Riscossione			25.882,00	Chirografario

C) Il debito complessivo a carico del nucleo familiare, tenendo conto delle cointestazioni, è dunque pari ad euro 380.444,59 (al lordo dell'aggiornamento sulle trattenute che medio tempore interverranno in ragione della procedura di pignoramento presso terzo).



TABELLA DEBITI NUCLEO FAMILIARE

Tipologia di finanziamento/Debito	Data stipula/concessione prestito	Num. Contratto	Creditore	Ammontare debito contratto	Rata media mensile	Debito residuo	Categoria credito
Mutuo Ipotecario immobiliare	10/02/2010	1156716395660	1 - Società per la Gestione di Attività S.p.A	240.000,00	1.125,66	242.717,56	Privilegiato_im mobiliare
Apertura di credito in c/c	24/05/1996		2 - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Nuova)			20.044,00	Chirografario
Fin. Credito al consumo	16/02/2010	8080713	3 - Ifis NPL Investing s.p.a./Linea Compass	44.879,50	592,84	48.970,86	Chirografario
Carta di credito - tutte		0231 0001 0549	5 - Italcapital		75,80	4.764,59	Chirografario
Carta di credito - tutte		0311 8004 2289	5 - Italcapital		75,80	4.918,26	Chirografario
Tributi			4 - AdE Riscossione Di Paola Vincenzo			28.780,09	Privilegiato_mo biliare
Debiti commerciali - Fornitori			6 - Condominio via Filippo di Giovanni		150,00	4.367,23	Chirografario
Importi iscritti a ruolo Salvatore Di Paola			AdE Riscossione			25.882,00	Privilegiato_mo biliare

IV. Dati reddituali

Il nucleo familiare dei proponenti è composto oggi, oltre che dagli stessi, Sig.ra [REDACTED] (rispettivamente coniuge e madre degli istanti) e dal Sig. [REDACTED] di 25 anni (rispettivamente figlio e fratello degli istanti)

L'unico percettore di reddito stabile nel nucleo familiare è il sig. Di Paola Vincenzo, che lavora quale responsabile commerciale per il sud Italia per conto della società Granit Parts Srl percependo una retribuzione netta media mensile, comprensiva dei premi di produzione (per loro natura aleatori), e della tredicesima e quattordicesima mensilità pari ad euro 2.654,54 come rilevabile dalla certificazione unica 2022 anno d'imposta 2021.



Dati reddituali storici				
Anno	Impiego Debitore	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
CU 2022/2021	GRANIT PARTS S.R.L. & C. S.A.S	31.854,00	31.854,00	2.654,54
CU 2021/2020	GRANIT PARTS S.R.L. & C. S.A.S	30.796,00	30.796,00	2.566,33
CU 2020/2019	GRANIT PARTS S.R.L. & C. S.A.S.	31.594,00	31.594,00	2.632,83
Dichiarazione 2019/2018	GRANIT PARTS S.R.L. & C. S.A.S.	30.995,00	30.995,00	2.582,92
Dichiarazione 2018/2017	GRANIT PARTS S.R.L. & C. S.A.S.	31.831,00	31.831,00	2.652,58
Dichiarazione 2017/2016	GRANIT PARTS S.R.L. & C. S.A.S.	17.715,00	17.715,00	1.476,25
Dichiarazione 2016/2015	KRAMP SRL	32.728,00	32.728,00	2.727,33
Dichiarazione 2015/2014	KRAMP SRL	34.965,00	34.965,00	2.913,75

Dati reddituali	
Attuale reddito netto mensile del Debitore	2.654,54

Il Sig. Di Paola Salvatore, ha svolto negli anni seguenti la crisi lavorativa, attività stagionali che, tuttavia, nel periodo interessato dalla nota emergenza pandemica hanno subito un rallentamento, venendo del tutto meno nel 2020 e riprendendo parzialmente nel 2021. Come si evince dalla certificazione unica dei redditi nel 2022 ha percepito una retribuzione media mensile di circa euro 729.41. Detta condizione reddituale non consente con tutta evidenza, sia per la natura aleatoria dei rapporti di lavoro intrattenuti dal sig. Salvatore Di Paola sia per le modeste retribuzioni conseguite, di considerarla come entrata stabile cumulabile all'unica fonte di reddito rappresentata dal lavoro del padre Di Paola Vincenzo. Tuttavia, in considerazione della continuità con cui negli anni il sig. Di Paola Salvatore è riuscito a produrre i pur modesti redditi sotto indicati, si ritiene di poter collocare a suo carico il pagamento di piccola parte di spese familiari allo stesso riferibili.



TABELLA REDDITI DI PAOLA SALVATORE

Dati reddituali storici					
Anno	Impiego Debitore	Redditi percepiti	Reddito netto annuo Debitore	Reddito netto totale annuo	Reddito netto medio mensile
CU 2022	CLUB CANOTTIERI	5.845,00			
	INPS	2258,00			
	CLUB CANOTTIERI RO	100,00	8.753,00	8.753,00	729,41
	SAN MARCO SOCIETA'	500,00			
	FEDERAZIONE ITALIANA	50			
CU 2021	CLUB CANOTTIERI	555,00			
	BSU SECURITU	64,31			
	HSE SECURITY	643,58			
	INPS	5.023,35	7.092,24	7.092,21	591,02
	SAN MARCO SOCIETA'	120,00			
	IL TULIPANO	686,00			
CU 2020	CLUB CANOTTIERI	5.355,45			
	RINALDI	60,00			
	MEZZASALMA	21,01			
	MARVEL SRLS	46,62			
	.INPS	561,44	7.672,09	7.672,09	639,34
	IL TULIPANO	579,96			
	HSN SECURITY	458,00			
	CALAMARE	526,59			
SUD POLICE	64,02				
CU 2019	CLUB CANOTTIERI	5.678,13			
	INPS	1.539,60			
	INFOU GROUP	1.907,06			
	CLUB CANOTTIERI	550,00	9.006,30	9.006,30	750,25
	CLUB CANOTTIERI	960,00			
	CALAMARE	263,02			
CU 2018	CLUB CANOTTIERI	4.932,38			
	INPS	5.934,21			
	LIGABUE	3.286,27	14.261,05	14.261,05	1.118,42
	CALAMARE	36,30			
	BEST UNION COMPANY	71,89			



730 2017	CLUB CANOTTIERI	6088,00	6.088,00	6.088,00	507,33
730 2016	CLUB CANOTTIERI	7.247,00	7.247,00	7.247,00	603,91

Il reddito complessivamente a disposizione del nucleo familiare è dunque pari a circa euro 2.654,54, cui aggiungere ai fini di una maggior stabilità del nucleo familiare e di sostenibilità dei ratei previsti in proposta le entrate pur instabili del sig. Di Paola Salvatore.

V. Condizione di sovraindebitamento

Emerge con ogni evidenza l'impossibilità, con il reddito attualmente a disposizione del nucleo familiare, di provvedere al pagamento del debito gravante, e di far contestualmente fronte alle spese minime necessarie per il dignitoso sostentamento del nucleo familiare.

A fronte di un reddito mensile pari ad euro 2.654,54 e di una complessiva rata mensile (ricavata dal complesso delle esposizioni) pari ad euro 2.020,10 il nucleo familiare è costretto a far fronte a spese minime di sostentamento pari ad euro 1.765,00, cui aggiungere le spese connesse al necessario reperimento di alternativa abitativa data l'escussione della casa di abitazione. Va osservato che la spesa media mensile del nucleo familiare si attesta al di sotto dei valori medi rilevati dall'Istat che prevede per la categoria coppia con due figli una spesa mensile di euro 2.949,13.

Nella tabella che segue sono state poste a carico del sig. Di Paola Salvatore alcune spese allo stesso riferibili, quali il costo della polizza del veicolo a lui intestato e quello relativo all'utenza cellulare, ritenendosi gli stessi autonomamente sostenibili anche con i redditi dallo stesso comunque continuativamente prodotti.



Spese mensili fisse	Importo su VINCENZO	Importo su SALVATORE
Spese alimentari familiari	€ 1.200,00	
Abbigliamento e calzature familiari	€ 100,00	
Spese condominiali (attuali)	€ 100,00	
Utenze familiari	€ 230,00	
Spese auto-moto-trasporti.	€ 100,00 Autovettura tg.EA843BA: - premio annuale polizza assicurativa : € 297,00 (/12 = 24,75); - carburante mensile: € 60,00 circa - bollo auto: € 133,92 (/12 = 11,16).	€ 110,00 Autovettura tg. DL749FN: - premio annuale polizza assicurativa: €386,00 (/12 = 32,16); - carburante mensile: € 60,00 circa - bollo auto: € 207,37 (/12 = 17,28)
Telefoni cellulari	€ 30,00	€ 15,00
Reperimento abitazione alternativa	€ 500,00	
Spese mediche abituali	€ 50,00	
Spese non prevedibili	€ 100,00	
TARI	€ 35,00	
TOTALE	€ 2.445,00	€ 125,00

Reddito mensile disponibile per piano (A-B)	209,54
--	---------------



VI. Dati patrimoniali

Il patrimonio del **Sig. Di Paola Vincenzo** consta del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Palermo in Via F. Di Giovanni n. 81, che costituisce l'abitazione del nucleo familiare. Il diritto dell'istante è oggetto di ipoteca ed oggi di pignoramento.

Il patrimonio del **Sig. Di Paola Salvatore**, consta del diritto di nuda proprietà sull'immobile sito in Palermo in Via F. Di Giovanni n. 81 (v. supra). Il diritto dell'istante è oggetto di ipoteca ed oggi di pignoramento.

Il Sig. Di Paola Salvatore è proprietario altresì di un' autovettura modello Lancia Ypsilon targata DL749FN del 2007 il cui valore commerciale, così come ricavabile dalle quotazioni in siti on-line specializzati (Eurotax) è pressoché nullo.

I debitori non sono proprietari di ulteriori beni mobili di valore.

Il valore del bene oggetto degli speculari diritti dei proponenti è stato stimato, nell'ambito della procedura esecutiva portante Rg 466/2019 in euro 200.000,00 con valore fissato alla prima vendita in euro 180.000,00 e prezzo base per la prima asta da fissarsi evidentemente in euro 135.000,00.

VII. Distinzione masse attive e passive ex art. 66 co. 3 Codice della Crisi

Tabella masse attive e passive Di Paola Vincenzo

TOTALE MASSE PASSIVE	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE	IMPORTO
1 Società per la Gestione di Attività S.p.A	242.717,56	Reddito disponibile per procedura	10.056,00
2 - - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Nuova)	20.044,00	Beni immobili	81.000,00
7 Ifis NPL Investing s.p.a/Banca Ifis s.p.a.	48.970,86	Beni mobili - autovettura	1.000,00
3 - Italcapital	9.682,85		
5 - AdE Riscossione	28.780,09		



4 - Ifis Npl Investing SpA	3.081,46		
Condominio via Filippo di Giovanni	4.367,23		
TOTALE PASSIVO	357.644,05	TOTALE ATTIVO	92.056,00

Tabella masse attive e passive Di Paola Salvatore

TOTALE MASSE PASSIVE	IMPORTO	TOTALE MASS ATTIVE	IMPORTO
1 Società per la Gestione di Attività S.p.A	242.717,56	Reddito disponibile per procedura	-
2 - - Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Nuova)	7.641,00	Beni immobili	54.000,00
7 Banca Ifis S.p.a	48.970,86	Beni mobili - autovettura	-
5 - AdE Riscossione	25.882,00		
TOTALE PASSIVO	325.211,42	TOTALE ATTIVO	54.000,00

VIII. Elenco di atti di disposizione e degli eventuali atti impugnati dai creditori

Il Sig. Di Paola Vincenzo, nel quinquennio antecedente al deposito della presente proposta ha compiuto i seguenti atti di disposizione del patrimonio:

- 1) Accettazione dell'eredità del padre in data 10.10.2018;
- 2) Vendita immobile in comproprietà con i fratelli con atto del 08.11.2019, registrato in data 26.11.2019. Il Sig. Di Paola ricavava da tale vendita circa euro 30.000,00 al netto delle spese notarili e di agenzia, che di fatto sono state impiegate dapprima per le spese funebri ed acquisto loculo, e nel tempo per assorbire i minori introiti derivanti dalle trattenute sullo stipendio, nonché per affrontare i piani di rientro pattuiti con il condominio, eseguire opere essenziali di riduzione in pristino, ed infine per assorbire i maggiori costi conseguenti alla notoria spinta inflattiva.

Il Sig. Di Paola Salvatore nel quinquennio antecedente al deposito della presente proposta non ha compiuto atti di straordinaria amministrazione o atti



dispositivi del patrimonio e non vi sono atti del debitore impugnati dai creditori.

IX. Ammissibilità del piano ed insussistenza di condizioni soggettive ostative

Alla luce delle esposte circostanze si può ritenere che i debitori istanti sono meritevoli della tutela invocata, dacché non sono già stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, non hanno già beneficiato dell' esdebitazione per due volte e non hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 68 Codice della Crisi).

Ferma ed indiscutibile la natura di consumatori, le concause già esposte e che di seguito si ribadiscono valgono ad escludere la sussistenza degli elementi ostativi di cui all'art. 68.

Le concause che hanno determinato l'attuale condizione di sovraindebitamento sono infatti da rinvenire:

1) Principalmente nel decremento reddituale ed in specie nella perdita del lavoro intervenuta nel 2015, in ragione della quale il Sig. Di Paola Vincenzo restava per circa un anno privo di occupazione e di reddito. Peraltro, anche dopo aver recuperato con impegno una posizione lavorativa, le entrate al sig. Di Paola, rispetto a quelle precedentemente percepite, restavano sensibilmente inferiori evidenziando un decremento annuo di circa euro 3.500,00 corrispondenti ad euro 291,00 mensili.

2) Il licenziamento, la perdita reddituale e le connesse difficoltà economiche erano ancor più aggravate dalle spese che il ricorrente aveva dovuto precedentemente affrontare nel 2014 per aiutare il figlio ██████ nell'avviamento di attività commerciale nel campo della ristorazione (paninetteria). Detta attività, nonostante gli sforzi profusi dal figlio, nel 2015 era tuttavia costretta alla chiusura.

3) All'insorgere della crisi economica, il sig. Di Paola si trovava peraltro a non poter far conto sull'aiuto economico del padre, venuto a mancare nel medesimo periodo.

4) Ulteriore circostanza di non secondario rilievo è poi da rinvenirsi nella perdita di capacità reddituale del Sig. Di Paola Salvatore. Egli, dal 2009, aveva iniziato una propria attività come rappresentante di commercio, condizione che gli



permetteva una certa autonomia economica oltre a consentirgli di contribuire al pagamento delle rate del mutuo, rispetto al quale è coobbligato in quanto intestatario della nuda proprietà sull'immobile e del finanziamento contratto con Compass. Tuttavia, a causa della perdurante crisi che aveva investito il settore, nel 2016 il Sig. Di Paola si trovava costretto a cessare la propria attività accedendo a lavori non stabili con diversi datori di lavoro che facevano ulteriormente venire meno la certezza nella possibilità di far fronte ai pagamenti. Rispetto a tale attività autonoma, poi cessata, può osservarsi che dopo una partenza tutto sommato positiva con volumi d'affari di circa 12.500,00 annui (v. anno 2009), il trend successivo registrava una decrescita terminata con la cessazione dell'attività.

Nel caso di specie, preme evidenziare come tutte le obbligazioni a carico degli istanti, senza eccezione alcuna, siano state contratte prima dell'insorgere dei superiori fattori di crisi, restando con ogni evidenza esclusa ogni ipotesi di malafede, frode o colpa grave.

5) Infine, non è ultroneo sottolineare la corresponsabilità degli istituti finanziari le cui pratiche commerciali tenute negli anni hanno empiricamente e senza dubbio alcuno contribuito ad una diseducazione dell'utenza nel ricorso al credito. Ciò determina inevitabilmente una esimente di colpevolezza in capo al debitore (**Cfr. Tribunale di Termini Imerese, Omologa 8955/2017**). È infatti precipuo obbligo a carico degli intermediari, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario, che, al comma 1, così recita: *"prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente"*.

Peraltro, la gestione del settore creditizio, pur sotto il controllo di organismi a carattere pubblicistico, è comunque rimessa agli istituti finanziari che pertanto sono operatori qualificati cui è affidato un ruolo di primario rilievo nel contesto dell'ordinamento giuridico. Orbene, non v'è chi non veda come, per una considerazione di carattere logico ancor prima che giuridico, nel quadro di un



rapporto comunque disallineato (per competenze, informazioni, potere contrattuale) tra cliente ed istituto finanziario, al palesarsi di una condotta colposa (*rectius* ad una serie di condotte colpose) di quest'ultimo debba corrispondere una esimente di colpa in carico del consumatore, lato debole del rapporto (il Tribunale di Napoli Nord, con recente omologa del 21.12.2018, ha financo affermato che “il sovraindebitamento derivante dalla stipula del contratto di finanziamento è riconducibile in relazione causale esclusivamente all'intermediario finanziario”, e non anche al debitore, la cui condotta non sarebbe censurabile sotto tale profilo. Ed ancora, è dato rilevare come i creditori nel caso di specie abbiano per lo più proceduto ad erogazioni destinate in larghissima parte alla copertura di rapporti preesistenti alle stesse intestati. Si evidenzia, inoltre, che lo stato di bisogno in cui operava l'odierno istante, era conosciuto dagli istituti Finanziatori. Infatti, l'iscrizione in banca dati Pubblica Crif, avviene sulla base di una convenzione tra la stessa Banca dati e gli Istituti Finanziatori, convenzione che prevede sia la comunicazione che la rilevazione di eventuali altri finanziamenti già ottenuti dal richiedente. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

Nella fattispecie, quindi, sembrerebbe non essere stato valutato correttamente il “merito creditizio” previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario che, al comma 1, recita *“Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”*.

La disposizione deve inoltre essere posta in relazione anche al 5° comma dell'art. 124 t.u.b. il quale prevede che gli istituti finanziari hanno l'obbligo di fornire a chi abbia richiesto un finanziamento *“adeguati in modo che possa valutare se il contratto di credito proposto sia adatto alle esigenze e alla sua situazione finanziaria”*.

Dunque, in questo caso gli istituti erogatori erano senz'altro a conoscenza dello stato di difficoltà finanziaria del richiedente che, in stato di sovraindebitamento, agiva in evidente stato di bisogno riconducibile alla pura sopravvivenza del proprio nucleo familiare. Sul punto è d'uopo considerare che le recenti novelle legislative, sia per quanto inserito nel nuovo codice della crisi



d'impresa di prossima entrata in vigore, sia per le modifiche già apportate alla L. 3/2012 hanno sul punto segnato un percorso di sempre maggior stigmatizzazione delle condotte degli istituti finanziari in violazione degli obblighi di diligente valutazione del merito creditizio.

Orbene, nel caso di specie non potrà senz'altro rinvenirsi alcun fattore soggettivamente ostativo al riconoscimento della richiesta tutela, laddove tutte le obbligazioni contratte risalgono a momenti antecedenti al deflagrare dei fattori di crisi reddituale, concretizzandosi la sofferenza in seguito all'intervenuto licenziamento del Sig. Di Paola Vincenzo ed al concomitante venir meno, sulle posizioni più rilevanti, del concorrente apporto del figlio Sig. Di Paola Salvatore.

Si osserva, sul punto, che il legislatore ha già da tempo eliso ogni riferimento al concetto di "meritevolezza", restringendo prisma delle condotte negligenti o contrarie a buona fede idonee ad escludere l'accesso del debitore sovraindebitato alla procedura di piano del consumatore (oggi piano di ristrutturazione) ai soli casi di colpa grave, mala fede o frode, e dunque "a quelle sole che palesano, se non la dolosa preordinazione della situazione di incapienza patrimoniale, quantomeno una prudenza o cautela notevolmente inferiori alla media" (Cfr. Tribunale di Avellino 04 Marzo 2021). Peraltro, anche in vigenza della precedente formulazione normativa, la giurisprudenza aveva dato inizio ad un percorso interpretativo di favore verso il consumatore, attribuendo rilevanza alla condizione di sovraindebitamento determinata non soltanto da fattori esterni non imputabili al debitore, quali la perdita del posto di lavoro o la malattia di un familiare (cfr. Trib, Napoli 11.01.2018; Trib. Cagliari 11.05.2016; Trib. Pistoia 28.02.2014) che, come nel caso di specie, non potrebbero incidere sulla valutazione meritevolezza, ma anche ad ipotesi in cui profili di responsabilità in capo al debitore erano in qualche modo ravvisabili, ma non tali da configurare in capo agli stessi ipotesi di colpa grave, ad esempio per aver egli investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (Trib. Pistoia 11.07.2014), oppure per essere affetto da ludopatia (Trib. Torino 29.12.2018; Trib. Torino 08.06.2016; Trib. Catania 17.02.2015), o per essersi affidato all'intervento finanziario costante dei propri genitori poi venuto meno (Trib. Benevento 19.11.2016). Tale impostazione giurisprudenziale risponde peraltro pienamente al percorso di evoluzione legislativa che,



nell'ottica di ampliare le maglie del requisito di meritevolezza, impone una lettura dell'art 12bis L. 3/2012 *“finalizzata a dare attuazione alla ratio sottesa alla legge sul sovraindebitamento, individuata nel fine di evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito "sommerso". Tale interpretazione è avvalorata dal nuovo Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che, all'art 69, comma 1, esclude il consumatore dall'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e, pertanto, come evidenziato in dottrina, secondo un climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente ad escludere l'accesso al piano di ristrutturazione l'aver cagionato la situazione di sovraindebitamento con colpa lieve”*. (Cfr. Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 02/12/2020).

X. Esposizione della proposta

La presente proposta è formulata con l'intento di:

- a)** assicurare ai creditori una quota di rientro almeno equivalente a quella ottenibile con il perdurare dello stato d'insolvenza del debitore;
- b)** garantire stabilità e certezza al pagamento dei debiti risultanti dal piano, consentendo al contempo agli istanti ed al loro nucleo familiare la conduzione di una vita dignitosa;
- c)** trovare pertanto il maggiore equilibrio possibile tra risorse disponibili e debito sostenibile.

La proposta ha un contenuto parzialmente liquidatorio, prevedendo la liquidazione del bene immobile in proprietà dei Sigg. Di Paola, oggetto di vincolo ipotecario, mediante la prosecuzione della procedura esecutiva già in corso. In specie, si prevede che la procedura esecutiva n. 466/2019 prosegua il suo corso con riconoscimento del ricavato della vendita alla creditrice ipotecaria. Si osserva, sul punto, che alla data odierna non vi sono ulteriori creditori intervenuti nella procedura esecutiva e che il valore di stima dell'immobile ivi reso e pari a 183.000,00 è inferiore al valore del credito di AMCO, sicché si può affermare con certezza che ogni utilità della vendita sarà attratta a detto credito.



Il ricavato della vendita sarà dunque riconosciuto al creditore ipotecario AMCO ASSET Management, e potrà essere allo stesso destinato al netto delle spese di esecuzione, all'esito della procedura di esecuzione.

Come si dirà appresso, il pagamento rateale proposto dai sigg. Di Paola è commisurato alla loro capacità reddituale considerando tra le spese a carico quelle necessarie al reperimento di abitazione alternativa per il nucleo familiare, quantificate forfettariamente in euro 500,00 mensili.

Per ciò che concerne i crediti ascritti all'agente della riscossione, in privilegio generale mobiliare, v'è da rilevare che per ciò che concerne il sig. Di Paola Vincenzo, gli stessi sono stati degradati a chirografo nella parte eccedente quanto ricavabile in prospettiva liquidatoria, che attrarrebbe le quote distraibili di stipendio per 36 mensilità, pari ad euro 7.542,00, mentre per quelli riferibili al Sig. Di Paola Salvatore (giacché in sede liquidatoria l'utilità sarebbe pressoché nulla) si è prevista l'integrale degradazione a chirografo. Si fa presente che, della disponibilità liquida mensile al netto delle spese di affitto necessarie al reperimento di abitazione alternativa, una quota stimata in euro 100,00 sarà mantenuta in disponibilità del ricorrente a titolo di riserva per spese impreviste e straordinarie che il nucleo familiare potrebbe trovarsi ad affrontare. Pertanto la somma disponibile mensile per il piano è pari ad euro 209,50 (disponibilità mensile 809,50 – stima quota affitto 500,00 - riserva per spese impreviste e straordinarie 100,00)

Pertanto, oltre quanto sopra, la proposta prevede i seguenti pagamenti rateali:

- I compensi previsti per l'OCC sono quantificati in euro 4.078,00, da cui detrarre gli acconti già corrisposti pari ad euro 1.324,00 (700,00 versati dal sig. Di Paola Vincenzo e 624,00 dal Sig. Di Paola Salvatore). Il pagamento di complessivi euro 2.754,00 di cui in capo al sig. Di Paola Vincenzo per euro 2.514,00 da pagarsi in n. 12 rate da euro 209,50 e quanto ad euro 240,00 in capo al sig. Di Paola Salvatore da pagarsi in n. 12 rate da euro 20,00.
- Il pagamento dei crediti privilegiati e chirografari secondo le seguenti modalità e tempistiche:
- dalla rata n. 13 compresa, seguiranno 84 rate da euro 209,50 (secondo gli importi di seguito indicati) per un totale di euro 17.598,21. In tal modo ai creditori oltre a quanto ricavato dalla liquidazione



dell'immobile appannaggio esclusivo del creditore ipotecario sino alla concorrenza del suo credito, a tutti i creditori chirografari ed a quelli muniti di privilegio ridotti in chirografo sarà garantita una soddisfazione del credito pari ad euro 17.598,21.

- Relativamente al debito nei confronti di AdE Riscossione riferibile al sig. Di Paola Salvatore, questi provvederà al pagamento del debito ridotto interamente a chirografario mediante il versamento di n. 84 rate da euro 20,00 e per complessivi euro 1.680,00.

In particolare la proposta prevede:

- 1) il pagamento di euro 8.170,50 per il credito vantato da AdE Riscossione in capo al sig. Di Paola Vincenzo in n. 39 rate da euro 209,50.
- 2) Il pagamento ad AMCO, aggiuntivi rispetto a quanto realizzerà dalla procedura esecutiva immobiliare, di euro 1.610,00 da pagarsi in n. 45 rate a partire dalla rata n. 40 compresa per euro 35,78;
- 3) il pagamento di euro 2.127,15 per il credito vantato da Intesa Sanpaolo S.p.A relativo all'apertura di credito in conto corrente da pagarsi in n. 45 rate, dalla n. 40 compresa, da euro 47,27;
- 4) il pagamento di euro 4.256,10 per il del credito vantato da Ifis NPL Investing S.p.a (Banca Ifis s.p.a.) per tutte le posizioni, da pagarsi in n. 45 rate, dalla n. 40 compresa, da euro 94,58;
- 5) il pagamento di euro 808,65 per il credito vantato da Itacapital relativo alle carte di credito n. 0231 0001 0549 e n. 0311 8004 2289 da pagarsi in n. 45 rate, dalla n. 40 compresa, da euro 17,97;
- 6) il pagamento di euro 625,60 per il credito vantato dal Condominio di via Filippo di Giovanni da pagarsi in n. 45 rate dalla n. 40 compresa da euro 13,90;
- 7) il pagamento di euro 1.680,00 per il credito vantato da AdE Riscossione in capo al sig. Di Paola Salvatore da pagarsi in n. 84 rate, dalla n. 13 compresa, da euro 20,00, ritenuta compatibile con le entrate reddituali personali del debitore.



Tabella soddisfazione e consolidamento pagamenti

Debito	Creditore	Debito Residuo	Residuo Debito proposto	N. Rate previste	Importo rata mensile euro
Mutuo Ipotecario immobiliare n.1156716395660 del 10/02/2010 (Privilegiato_immobiliare)	Società per la Gestione di Attività S.p.A . Soddisfazione da prosecuzione procedura esecutiva		1.610,00 Oltre ricavato vendita	n.45 dalla rata n. 40 alla rata 84	35,78
Apertura di credito in c/c del 24/05/1996 (Chirografario)	Intesa Sanpaolo S.p.A. (ex Banca Nuova)	20.044,00	2.127,15	n.45 dalla rata n. 40 alla rata 84	47,27
Fin. Credito al consumo n.8080713 del 16/02/2010 Comprese spese liquidate (Chirografario)	Ifis NPL Investing s.p.a.	48.970,866	4.256,10	n.45 dalla rata n. 40 alla rata 84	94,58
Carta di credito - tutte n.0231 0001 0549 e n.0311 8004 2289 (Chirografario)	Itacapital	9.682,85	808,65	n.45 dalla rata n. 40 alla rata 84	17,97
Debiti commerciali - Fornitori (Chirografario)	Condominio via Filippo di Giovanni	4.367,23	620,60	n.45 dalla rata n. 40 alla rata 84	13,90
Tributi	AdE Riscossione Sig. Di Paola Vincenzo	28.520,10	8.170,50	Dalla rata n1 (a partire dalla rata 13) all n 39 euro 209,50.	Rata 1 - 39 - euro 209,50
Tributi ridotto interamente in chirografo	AdE Riscossione Sig. Di Paola Salvatore	25.882,00	1.680,00	N.13 dalla rata 84	20,00

In caso di omologa del presente piano (o accordo), i pagamenti potranno essere effettuati direttamente dai proponenti con versamento diretto a ciascuno dei creditori, a mezzo bonifico destinato ad ogni creditore in chirografo e privilegiato e per i crediti in prededuzione. Ci si rimette comunque in tal senso alle determinazioni ritenute più opportune dal Giudicante.



XI. Idoneità e fattibilità della proposta

La presente proposta risulta idonea a garantire con ragionevole contezza il pagamento dei ratei previsti e la contestuale conduzione di una vita dignitosa i debitori ed il nucleo familiare.

L'individuazione della quota disponibile in base al monte spese individuato nella presente proposta, oltreché la stabilità lavorativa ad oggi acquisita, consentono infatti di ritenere che i Sigg. Di Paola potrà dar fruttuosamente corso all'esecuzione del piano uscendo così dall'attuale condizione di sovraindebitamento. I redditi del Sig. i Paola Vincenzo consentono infatti di far fronte al pagamento dei ratei, per come qui stabiliti, relativi ai debiti personali ed in cointestazione con il figlio.

I redditi, pur modesti, del Sig. Di Paola Salvatore, consentono comunque di riscontrare un ulteriore margine di sostenibilità, ed in particolare di sostenere il pagamento previsto in proposta in favore dell'agente della riscossione per le posizioni a lui ascritte.

XII. Confronto sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria

Si osserva, preliminarmente, che già il riformato art. 9 comma 3 bis della L. 3/2012 aveva di fatto eliminato, con riferimento al piano del consumatore, l'elemento della preferibilità rispetto all'ipotesi liquidatoria, il cui relativo giudizio non era infatti più richiesto all'OCC.

Ciò nondimeno il debitore ha inteso ovviamente formulare una proposta che tenga conto della comparazione rispetto all'ipotesi liquidatoria dei beni e ciò sia in quanto, con riferimento al creditore ipotecario, deve comunque formularsi una proposta che tenga conto del valore di liquidazione del bene su cui insiste la garanzia, sia poiché la presente proposta è formulata in via subordinata nei termini dell'accordo per la composizione della crisi, in ordine al quale permane il richiesto giudizio sulla generale convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria (che pur viene qui azionata in ultimo subordinate).

Orbene, *nulla quaestio* in riferimento al disposto di cui all'art. 67 co. 4 Codice della Crisi, a mente del quale, *possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di*



liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC", considerato che la presente proposta prevede la liquidazione del bene immobile ed il conferimento dell'utilità in via preminente al creditore munito di ipoteca.

Parimenti, la proposta è tale da consentire un giudizio prognostico favorevole anche rispetto alla generale convenienza per tutti i creditori rispetto all'ipotesi di liquidazione controllata del patrimonio.

Ed infatti, considerato, che tutti i proventi connessi alla liquidazione del bene immobile resterebbero giocoforza assorbiti dalla posizione della creditrice ipotecaria, e che la quota di reddito liquidabile (per ciò che concerne il sig. Di Paola Vincenzo) non potrebbe comunque essere superiore a quella ricavata per la presente proposta di piano/accordo dal raffronto tra capacità reddituale e spese a carico, l'offerta oggi formulata è anche sotto questo profilo preferibile in ragione della durata prevista ben superiore ai 36 mesi stabiliti dal Codice della Crisi quale termine della procedura liquidatoria. (Cfr. **Tribunale di Palermo – Omologa del 14.09.2020 Rg 11/2020**).

Si evidenzia che nei 36 mesi di durata della procedura liquidatoria, al netto dei pagamenti in prededuzione, la rata disponibile del reddito del sig. Di Paola Vincenzo restituirebbe un pagamento di circa euro 7.542,00 (invero senza considerare i costi per il compenso del liquidatore) che sarebbe attratto unicamente al creditore in privilegio mobiliare, ossia Ade Riscossione soddisfatta in proposta con un pagamento superiore a tale somma.

Pertanto, l'ipotesi liquidatoria riferibile ai Sigg. Di Paola sarebbe pressoché integralmente riducibile al ricavato della vendita dell'immobile..

XIII. Coerenza del Piano proposto con le previsioni di cui al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Sulla coerenza del piano proposto rispetto ai principi sottesi ed alle previsioni di cui alla normativa vigente, si conclude rilevando che:

- Il Piano viene proposto ai sensi dell'artt. 66, 67 e s.s. del Codice della Crisi;
- I debitori si trovano in stato di sovraindebitamento;
- sono consumatori, giacché persone fisiche che hanno assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta;



- ricorrono le condizioni di cui all'art. 66 Codice della Crisi in quanti i proponenti sono parte dello stesso nucleo familiare ed il sovraindebitamento ha origine comune;
- La proposta rispetta le disposizioni dei cui all'art. 67 comma 2 (elenco: di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; della consistenza e della composizione del patrimonio; degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia).
- Sono state indicate le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
- Sono state esposte le ragioni dell'incapacità dei debitori ad adempiere le obbligazioni pendenti;
- È stata analizzata la solvibilità dei consumatori negli ultimi cinque anni;
- È stata verificata l'inesistenza di atti impugnati dai creditori;
- È stata verificata l'attendibilità della documentazione allegata e la probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.
- Lo stato di sovraindebitamento non è dipeso da colpa grave, malafede o frode, giacché da imputare ai fattori estrinseci descritti in narrativa.

XIV. Istanza di sospensione delle procedure esecutive

In ragione del contenuto della presente proposta ed al fine di consentirne la compiuta esecuzione si formula istanza di sospensione del prelievo insistente sulla retribuzione del Sig. Di Paola in ragione delle procedure esecutive presso terzi pendenti presso il Tribunale di Palermo (R.G. Es. 2054/2022) e si chiede pertanto di disporre pertanto il divieto di iniziare o proseguire azioni individuali sul patrimonio e sul reddito dei debitori.

Per tutto quanto sopra esposto, il Sig. Di Paola Vincenzo, *ut supra* rappresentato e difeso, chiede che



VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE

- **Preliminarmente**, verificata l'ammissibilità del piano e della proposta, adottare i provvedimenti di cui all'art. 70 co. 1 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza;
- Col medesimo provvedimento, ai sensi dell'art. 70 co. 4 del Codice della Crisi di Impresa e dell'insolvenza, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in essere che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, con particolare riferimento al procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi portante RG Es. 2054/2022, ed altresì disporre il divieto di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;
- Ovvero, **all'occorrenza**, concedere un termine per eventuali integrazioni e modifiche alla proposta o per produrre nuovi documenti che si riterranno eventualmente necessari;
- Nel merito, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologare il piano con sentenza, adottando i provvedimenti di cui agli artt. 70 e s.s. del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza

Salvis iuribus

Si producono documenti come da separato indice

Con riserva di produrre ulteriori documenti od integrare allegazioni eventualmente ritenute necessarie dal Tribunale adito.

Dichiarazione di valore ai sensi dell'art. 14 DPR 115/2002

Il sottoscritto Avv. Ettore Volpe, procuratore del ricorrente, dichiara che trattasi di procedimento di valore indeterminabile il cui contributo unificato è versato nella misura fissa di euro 98,00. Dichiara, altresì di voler ricevere gli **avvisi** e le **comunicazioni** di cui agli artt. 133 e ss. a mezzo **Fax** al n. 091.6811188 o a mezzo pec all'indirizzo ettorevolpe@pec.it

Palermo li, 29 agosto 2022

Sig. Di Paola Vincenzo

Sig. Di Paola Salvatore

Avv. Ettore Volpe (anche per autentica)

